

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 388 del 31 marzo 2015

Parziale modifica alla D.G.R. n. 2714 del 29.12.2014, Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss del Veneto.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:

Si procede alla parziale modifica della D.G.R. n. 2714 del 29.12.2014, Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss del Veneto, posticipo della data di applicazione dello stesso. Il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

Con provvedimento n. 2714 del 29.12.2014, è stato approvato il nuovo "Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss del Veneto" contenuto nell'"Allegato A", il "Tariffario Vaccinale" contenuto nell'"Allegato B", nonché le "Disposizioni Applicative" di cui all'"Allegato C" al provvedimento, sostituendo le precedenti deliberazioni della Giunta Regionale. L'articolo 1 della Legge Regionale n. 20 del 25 giugno 1993, infatti, ha stabilito che le tariffe per gli accertamenti, indagini e prestazioni medico legali, in materia di igiene e sanità pubblica e di medicina veterinaria, effettuate nell'interesse di privati, siano determinate dalla Giunta Regionale

Nel deliberato è stata fissata l'entrata in vigore del Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss del Veneto, del Tariffario Vaccinale e delle Disposizioni Applicative a far data dal 1° gennaio 2015. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto è avvenuta in data 30 gennaio 2015.

L'applicazione di nuove tariffe per prestazioni dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss rese nei confronti di terzi, richiede tempi tecnici di adeguamento da parte delle Aziende Ulss dei sistemi informativi per l'inserimento degli importi delle nuove tariffe nel Codice Unico di Prenotazione e nei software gestionali, laddove la modifica dei corrispettivi delle prestazioni rese ai privati necessita di adeguati strumenti di informazione e comunicazione agli utenti.

Considerato che unicamente con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto si è resa possibile la conoscibilità ai terzi dell'atto contenente le nuove tariffe, si è preso atto della necessità di una corretta ed uniforme applicazione alla deliberazione nell'intero territorio regionale e si ritiene opportuno modificare la data di applicazione del provvedimento dalla data di pubblicazione dell'atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto 30 gennaio 2015, anziché dal 1 gennaio 2015.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la Struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'articolo 2, comma 2, lett. a) della L.R. n. 54 del 31.12.2012;

VISTE le Leggi Regionali n. 39 del 29.11.2001 e n. 12 del 02.04.2014;

VISTO l'articolo 1 della Legge Regionale n. 20 del 25 giugno 1993;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1948 del 20 luglio 2001, n. 3888 del 31.12.2001, n. 922 del 19.04.2002, n. 3930 del 30.12.2002, n. 3258 del 16.10.2007, n. 322 del 13.02.2007 e n. 1873 del 15.11.2011;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2714 del 29.12.2014.

delibera

1. di richiamare quanto evidenziato in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare il punto 7 del deliberato della D.G.R. n. 2714 del 29.12.2014 "Tariffario Unico Regionale delle prestazioni rese dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Ulss" prevedendo l'applicazione delle tariffe a partire dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, 30 gennaio 2015, anziché dal 1 gennaio 2015;
3. di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria all'esecuzione del presente atto;
4. dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Regionale.